COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 551

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

DI VITTORIO ed altri: Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari. (581) . . . 551

STORCHI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari. (1850) . 551

PRESIDENTE . . 551, 552, 554, 557, 559, 560
REPOSSI, *Relatore* 551, 554, 558
VENEGONI 551, 553, 558
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 552, 555, 556, 557, 558, 559, 560
MORELLI 554, 555, 556, 559
PETRONE 554, 555, 558, 559, 560
DI VITTORIO . 554, 555, 556, 557, 559, 560
BIASUTTI 555, 560
LIZZADRI 555
LOMBARI 556, 559
FEDERICI AGAMBEN MARIA 557, 560
ZACCAGNINI 558
PALENZONA 558
DAL CANTON MARIA PIA 559
FASSINA 559

La seduta comincia alle 9.20.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Pastore e Zanfagnini sono in congedo.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Di Vittorio ed altri: Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari. (581). — Storchi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari. (1850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle due proposte di legge: Di Vittorio ed altri: « Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari »; Storchi ed altri: « Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Repossi.

REPOSSI, *Relatore*. Nel corso della precedente seduta ho presentato e illustrato gli emendamenti di cui copia è stata ora distribuita. Essi sono stati collocati in successione, quasi in forma di progetto, onde ottenere una maggiore chiarezza nella discussione; ma come i colleghi potranno vedere, entrambe le proposte presentate sono state prese in considerazione.

Quando esamineremo gli articoli, di volta in volta, mi riservo di illustrare gli emendamenti.

VENEGONI. In ordine agli emendamenti presentati dal relatore, avremmo preferito che,

nel quadro predisposto, ci fosse almeno un raffronto onde potere immediatamente scorgere le differenze tra le due proposte di legge e gli emendamenti presentati.

Esaminando i numerosissimi emendamenti, ci accorgiamo di essere al cospetto di un vero e proprio nuovo progetto che non sempre corrisponde, nemmeno nello spirito, agli intendimenti degli altri presentatori, almeno per la parte nostra. Esiste una serie di limitazioni, nell'assistenza, che hanno una notevole importanza; ci sono alcune impostazioni su problemi generali di inquadramento che non ci possono trovare concordi.

Nel complesso, gli emendamenti modificano radicalmente le proposte presentate in precedenza.

In questo nostro primo tentativo di dare l'assistenza ad una numerosissima categoria di lavoratori e lavoratrici, che attualmente si trovano completamente abbandonati sotto questo aspetto, corriamo il pericolo, per volere garantire una determinata assistenza, di peggiorare condizioni già acquisite quali l'uso, ormai invalso, di un trattamento familiare nei loro riguardi.

Il datore di lavoro, pagando un modesto contributo assicurativo, potrebbe ritenere di essere completamente libero di trattare la sua domestica, la sua persona di servizio, non diversamente da un prestatore d'opera qualsiasi e, nel caso di malattia, di liberarsene, aggravando in definitiva la sua situazione.

Ci riserviamo, pertanto, di esporre le nostre osservazioni in sede di articoli e, fin d'ora rileviamo che manca a questa legge la sicurezza di una applicazione migliore di quella ottenuta per le assicurazioni invalidità e vecchiaia. L'esperienza negativa di quella legge, ed il fatto che su centinaia di migliaia di lavoratori solo dodicimila siano assicurati, devono renderci cauti onde non permettere a questa legge di subire la sorte dell'altra.

Penso che da parte di tutti i colleghi sia opportuno un approfondito esame della situazione per eliminare le cause dell'insuccesso precedente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nella seduta precedente già avvertii la Commissione delle preoccupazioni che in me suscita questa proposta di legge.

Nel nostro Paese, l'uso del personale domestico è molto diffuso nel ceto medio, e, in parte, anche in quello impiegatizio. I riflessi di ordine economico che l'applicazione della legge comporta devono, evidentemente, indurci a grande cautela. Le esigenze di ordine sociale possono essere prevalenti; comunque è necessario fare in modo che il campo di applicazione sia molto ben determinato e circoscritto a quelle persone veramente addette ai lavori familiari. Bisogna evitare che la legge, una volta entrata in vigore, fallisca o per la incertezza dell'applicazione, o per la eccessiva estensione, che si trasformerebbe in nuovi oneri.

Devo poi far rilevare che le preoccupazioni dell'onorevole Venegoni sul pericolo che questa legge privi le domestiche di qualcosa di già acquisito, non mi sembra abbiano fondamento. Oggi il Codice civile, nel caso di malattia, stabilisce che l'assistenza deve essere data dal datore di lavoro solo in caso di breve durata. Secondo la proposta oggi al nostro esame, tutte le malattie, indifferentemente, verrebbero ad avere un'assistenza sanitaria completa: ospedaliera, ambulatoria, farmaceutica, ostetrica. È chiaro che, se l'assistenza verrà fatta in modo così completo, bisognerà sollevare i datori di lavoro, che si assumono il carico di questa assicurazione, dagli oneri loro incombenti in base alla legge precedente.

Circa l'ultima preoccupazione dell'onorevole Venegoni, bisogna non dimenticare che, seppure non c'è la possibilità di una vigilanza che possa considerarsi veramente completa ed effettiva, (perché evidentemente ci troviamo di fronte non ad imprese identificate, ma a rapporti che si svolgono nel chiuso dei domicili dei privati cittadini) tuttavia, non trattandosi di una previdenza a lungo termine, come quella delle pensioni, ma di una previdenza con prestazioni immediate, si può fare affidamento sull'interesse delle lavoratrici stesse ad esercitare una pressione perché le disposizioni relative siano osservate. Credo che soprattutto su questo elemento si possa contare: l'autotutela delle stesse interessate.

Mi riservo quindi di precisare il punto di vista del Ministero del lavoro sui singoli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Per agevolare il lavoro, darò lettura del testo degli articoli delle due proposte e del corrispondente articolo sostitutivo presentato dal relatore.

Nell'esame dei tre testi noi possiamo procedere in due modi: o considerare uno dei tre come articolo, e gli altri come emendamenti; oppure immaginare un ipotetico arti-

colo da compilarsi e considerare tutti e tre i testi come emendamenti. Già una volta la Giunta del regolamento si è espressa in questo senso.

Ecco, pertanto, la dizione dell'articolo 1 della proposta Di Vittorio:

« L'assistenza di malattia a favore dei lavoratori di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, è estesa, con le limitazioni e le forme previste negli articoli seguenti, a decorrere dal 1° giugno 1949, ai domestici, ai portieri ed alle persone addette, in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari; ed è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

La dizione dell'articolo 1 della proposta Storchi è invece la seguente:

« Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano opera continuativa presso lo stesso datore di lavoro con retribuzione in denaro e in natura. Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e domestici le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo opere inerenti al funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifiche specifiche (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guardarobiere, ecc.) sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (tutto fare, bambinaie comuni, camerieri, personale di fatica, ecc.) ».

Ed ecco la dizione dell'articolo sostitutivo proposto dal relatore:

« Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, mediante una attività quotidiana di almeno 5 ore giornaliere, presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in danaro o in natura.

Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e domestici le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo opere inerenti il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guardarobiere, portieri e custodi) sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (tutto fare, bambinaie comuni, camerieri, personale di fatica).

Sono escluse le persone che non abbiano superato i 14 anni di età.

Sono parimenti esclusi i familiari dei lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici ».

VENEGONI. Devo rilevare che nella proposta Di Vittorio si è evitata una elencazione delle categorie che possono essere considerate come « domestiche » onde impedire che, nel tentativo di precisare meglio queste categorie, si arrivi invece al risultato opposto, di escludere, cioè, altre categorie non specificatamente elencate nella legge. A mio giudizio l'indicazione generica della proposta Di Vittorio offre meno incertezze.

Circa la limitazione dell'assicurazione alle lavoratrici e ai lavoratori che compiano almeno cinque ore giornaliere, faccio osservare che, con tale indicazione, verremmo ad escludere una parte notevole di lavoratori che, pur facendo un lavoro a mezza giornata, traggono gran parte dei loro mezzi di sostentamento proprio da questa attività marginale che, il più delle volte è limitata, non in relazione alle loro esigenze familiari, ma piuttosto alle condizioni economiche dei datori di lavoro che non consentono il mantenimento continuativo di una domestica.

Noi proporremo perciò di ritornare al testo dell'onorevole Di Vittorio, eventualmente perfezionato e di ridurre da cinque ore a quattro il termine necessario per poter godere dell'assicurazione.

In relazione poi all'esclusione dall'assicurazione delle persone che non abbiano superato i quattordici anni di età, la situazione reale ci induce a meditare sull'opportunità di introdurre una precisazione di questa natura. Secondo la legge italiana, dovrebbero essere occupati solo lavoratori, o lavoratrici, che abbiano compiuto i quattordici anni. In pratica, non possiamo nasconderci l'esistenza di domestiche di età inferiore ai quattordici anni. Precisando questo limite, noi le escluderemmo dall'assistenza sanitaria. Mi sembra perciò opportuno togliere la precisa indicazione dell'esclusione dei lavoratori e delle lavoratrici al di sotto dei quattordici anni, anche perché, ammettendo che queste persone possano essere adibite al lavoro, saremmo in contraddizione con quello che, secondo me, è uno dei punti fermi della legislazione italiana sulla occupazione minorile. Anzi, in questo modo, si avrebbe una possibilità di controllo, perché se il datore di lavoro denuncia una lavoratrice al di sotto dei quat-

tordici anni, si potrà eventualmente intervenire secondo la gravità del caso.

MORELLI. Sono d'accordo per ridurre a quattro il termine delle cinque ore. Infatti, normalmente, chi va a mezza giornata non fa cinque ore, ma quattro.

Per quanto riguarda l'elencazione degli aventi diritto, io penso che sia necessario stabilire con precisione quali categorie siano comprese; dare solo un'indicazione generica può lasciar adito a varie interpretazioni, con la conseguenza di far nascere una quantità di questioni che poi finiscono per rendere inoperante o per distruggere l'efficacia sociale e psicologica della legge stessa.

Circa il limite dei quattordici anni, penso, poi, che sia obbligatorio precisarlo, già esistendo un'altra legge che vieta il lavoro ai ragazzi ed alle ragazze minori dei quattordici anni. Evidentemente, se un datore di lavoro assume al suo servizio una ragazza al di sotto dei quattordici anni, dovrà considerarsi i mpegnato a pagare egli stesso le spese per l'assistenza. A meno che non si voglia aggiungere una clausola in cui si precisi che sono ammesse all'assicurazione anche le persone di quattordici anni o di età inferiore solo nel caso che i datori di lavoro siano stati preventivamente autorizzati ad assumerle dall'Ispettorato del lavoro.

PETRONE. Desidero rilevare, sulla questione della elencazione, che l'osservazione fatta dall'onorevole Venegoni non mi sembra fondata. In tutti e tre i testi si tratta di una elencazione esemplificativa, non tassativa. Volendo una elencazione tassativa, si dovrebbe usare un'altra forma, altrimenti chi dovrà applicare la legge non potrà assolutamente seguirci in questa nostra preoccupazione.

A proposito, però, di questa elencazione, osservo che sono stati compresi anche i portieri.

I portieri non possono essere considerati come lavoratori domestici, familiari, poiché già li contempla una diversa legislazione; onde, includendoli, si creerebbe un doppione dal quale probabilmente scaturirebbero difficoltà di applicazione.

Sono d'accordo sulla riduzione a quattro delle cinque ore.

Osservo anche che, nell'emendamento Repossi all'articolo 1, esiste un aggettivo: « prevalente » (dove si dice: « ...che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, mediante...) su cui penso sia opportuno fermare la nostra attenzione. Praticamente, il più delle volte, le lavoratrici domestiche sono donne di casa che vanno a prestare servizio familiare presso altre famiglie; in tal caso, anche se queste donne fanno quattro, cinque ore, non si possono considerare come delle lavoratrici che prevalentemente fanno le domestiche.

Richiamo quindi la vostra attenzione su questo fatto: se togliamo la parola « prevalente » possiamo tener conto di tutti coloro che prestano la loro attività presso un'altra famiglia per lavori domestici; se invece la lasciamo, un numero notevolissimo di questi lavoratori resterà escluso.

Ci sarebbe poi un'osservazione di forma: nel secondo comma dell'emendamento Repossi, invece che: « ...prestano a qualsiasi titolo opere inerenti... », vorrei che si dicesse: « ...prestano a qualsiasi titolo lavori inerenti..».

DI VITTORIO. Sono d'accordo con l'onorevole Petrone per quanto riguarda i portieri. Non bisogna menzionarli perché già soggetti ad un'altra legislazione. Essi già hanno un contratto di lavoro e sono assicurati normalmente come gli altri lavoratori....

REPOSSI, *Relatore*. I portieri si dividono in due categorie: quelli con servizio di portierato presso stabili dove sono anche uffici, negozi, studi, e quelli con servizio di portierato presso stabili di sola abitazione privata. Mentre i primi sono considerati lavoratori comuni, i secondi sono soggetti esclusivamente alle assicurazioni dei lavoratori domestici.

Nel testo, naturalmente, per portiere si intende il custode della casa privata, il portiere addetto al gruppo familiare.

PRESIDENTE. Bisogna considerare che esiste una terminologia diversa da città a città, da zona a zona. Qualche volta, per esempio, per indicare il portiere si usa il termine giardiniere. Nelle ville, il custode esercita cumulativamente le funzioni di portinaio e di giardiniere.

I portieri degli stabilimenti invece, sono generalmente compresi nei contratti di lavoro, mentre i portieri delle banche sono considerati personale di fatica o di custodia.

Bisogna quindi non trascurare la categoria dei portieri a servizio, direi, familiare, anche se, essendo il palazzo affittato a più inquilini, questo servizio familiare possa intendersi a favore di tutti gli inquilini dello stabile.

PETRONE. Ritengo sempre più adatto sopprimere il termine « portiere » e lasciare « custode ».

PRESIDENTE. C'è chi il custode lo chiama portiere.

O togliamo del tutto le esemplificazioni, oppure, se le facciamo, bisogna indicare que-

ste categorie di lavoratori domestici con i nomi classici tradizionali, ad evitare, che con la scusa del nome, ci si sottragga agli obblighi assicurativi. Pertanto, nel secondo comma, prima di « portieri e custodi » aggiungerei anche: « giardinieri », qualifica molto usata in parecchi luoghi, specialmente in Lombardia.

DI VITTORIO. Mentre, dicevo, mi associo alla proposta di portare a quattro le cinque ore e di sopprimere la parola « prevalente », devo rilevare, in relazione al limite dei quattordici anni, che, pur comprendendo l'osservazione fatta dall'onorevole Morelli, e riconoscendo l'esistenza della legge che vieta di impiegare ragazzi al di sotto di quell'età, non è possibile ignorare la situazione di fatto che è in contrasto con questa disposizione legislativa.

Cosa succederà nel caso di ragazzi al di sotto dei quattordici anni ?

MORELLI. C'è il Codice.

DI VITTORIO. Agire in base al Codice è cosa assai difficile, perché presuppone che l'avente diritto si rivolga a un avvocato per far valere la disposizione di legge; quindi presuppone delle spese.

Pertanto, poiché non possiamo introdurre in un testo legislativo un accenno che deroghi alle leggi, risolverei la questione sopprimendo l'indicazione del limite di età. Non saremmo più in contraddizione con l'altra legge, e, se esisterà qualche domestico di età inferiore ai quattordici anni, lo si assicurerà lo stesso. Come c'è tolleranza verso l'occupazione di questi ragazzi, così ve ne sarà anche per l'assistenza.

In caso diverso avverrebbe questo assurdo: che proprio il ragazzo maggiormente bisognoso di assistenza verrà abbandonato al suo destino.

BIASUTTI. Vorrei fare un'osservazione di carattere psicologico.

In genere, tra il lavoratore domestico e il datore di lavoro sussistono rapporti di estrema fiducia. Se poi il lavoratore è al disotto dei quattordici anni, esiste addirittura un rapporto d'affetto; c'è quasi una tutela verso questa persona che abita in casa; la si considera come parte integrante della famiglia.

Sono d'accordo con l'onorevole Morelli per lasciare la precisazione dei quattordici anni. La nostra legislazione parte da questo momento; è da questo momento che il lavoratore ottiene l'assicurazione.

Bisogna poi chiarire il significato della parola « continuativo ». Vi sono molte domestiche ad ore che, pur prestando servizio la mattina e poi il pomeriggio, e lavorando quindi anche otto ore, non prestano servizio continuativo poiché interrompono il lavoro all'ora dei pasti.

Per queste come fare ?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il « continuativo » non si riferisce all'orario giornaliero, ma all'occupazione: vuole cioè indicare una persona che non saltuariamente, ma professionalmente, faccia la donna di servizio.

MORELLI. Mi permetto di insistere sulla mia richiesta che il limite dei quattordici anni sia mantenuto, anche perchè dobbiamo anticipatamente moralizzare l'applicazione della legge. Ci sono troppe situazioni che tolleriamo.

Facciamo le leggi, e poi noi stessi ammettiamo che si deroghi ad esse. Quindi insisto perché siano esclusi dall'assicurazione i lavoratori al di sotto dei quattordici anni, a meno che non vi sia stata preventivamente l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. Se non indicassimo il limite di età, avremmo due inconvenienti: non tuteleremmo i lavoratori al di sotto dei quattordici anni autorizzati regolarmente e, inoltre, ammetteremmo implicitamente che ci sia una violazione della legge. Noi legislatori dobbiamo soprattutto cercare con ogni mezzo di impedire che tali violazioni si verifichino.

Noi vogliamo che fino a quattordici anni i ragazzi abbiano la possibilità di frequentare le scuole.

LIZZADRI. Mi riferisco a quanto ha detto l'onorevole Di Vittorio: il problema esiste, non possiamo nasconderci che vi sono ragazzi di età inferiore ai quattordici anni che lavorano. Quanto alla azione moralizzatrice cui ha accennato l'onorevole Morelli, penso che essa potrebbe esplicarsi meglio se tralasciassimo l'indicazione dell'età.

Attraverso l'interesse all'assicurazione, sarà infatti possibile accertare l'esistenza di domestici di età inferiore a quella consentita e si potranno quindi punire i trasgressori. Questo è il modo migliore per moralizzare.

PETRONE. Devo far notare all'onorevole Morelli che gli ottimi ragionamenti da lui fatti devono portare assolutamente alla soppressione del capoverso relativo al limite di età.

Includendo questo capoverso finiremmo per omologare delle situazioni illegali. Infatti, dicendo: « sono escluse le persone al di sotto dei quattordici anni », ammetteremmo implicitamente la possibilità, dal punto di vista legale, che vi siano persone, minori dei quattordici anni, adibite a questi lavori.

Dal momento che una legge proibisce che lavorino ragazzi inferiori ai quattordici anni, non si può dire, in un'altra legge, che questi sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione, senza, con ciò stesso, legalmente consacrare una tolleranza.

MORELLI. Se è questa l'interpretazione che si può dare, allora sono anche io d'accordo.

DI VITTORIO. Non si dimentichi che, omettendo ogni indicazione, rimane sempre ferma la disposizione della legge precedente.

In conseguenza di ciò, il datore di lavoro che assumesse una persona minore dei quattordici anni e non l'assicurasse, sarebbe soggetto a due contravvenzioni (perché l'ha assunta prima di dei quattordici anni compiuti e perché non l'ha assicurata), mentre, ove rimanesse la limitazione, questo datore di lavoro non potrebbe essere punito che per aver assunto una persona al di sotto dei quattordici anni.

LOMBARI. Circa l'elencazione delle persone addette ai servizi domestici, proporrei questa dizione:

«Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e domestici sia il personale con qualifica specifica (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri. guardarobieri, portieri e custodi), sia il personale adibito a mansioni generiche (tutto-fare, bambinaie comuni, camerieri, personale di fatica), sia le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo opere inerenti il funzionamento della vita familiare ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei dare qualche chiarimento alla Commissione.

Innanzi tutto dichiaro di essere favorevole all'articolo sostitutivo proposto dal relatore, perché il testo Di Vittorio è troppo scheletrico nella sua formulazione, mentre il testo Storchi rientra quasi integralmente nel secondo comma dell'articolo sostitutivo.

Inoltre il testo Repossi meglio risponde a tre precise necessità: quella di una definizione, il più possibile esatta, del campo di applicazione della legge; quella di pervenire ad una assicurazione malattie che si inquadri nel sistema generale della previdenza sociale del nostro Paese; quella, infine, di dare delle disposizioni di carattere particolare che tengano conto della categoria.

Ritengo necessario introdurre una definizione che specifichi bene il campo di applicazione. (Mi pare che su questo tutti si sia d'accordo). L'emendamento Repossi mette appunto in evidenza la necessità dell'accertamento di una attività professionale di lavoro subordinato. Richiamo poi la vostra attenzione sull'aggettivo «prevalente» che ha sollevato qualche perplessità; esso serve appunto a precisare il concetto che debba trattarsi di un'attività «professionale» di lavoro subordinato. Non si può affermare che una persona esercita un determinato mestiere, con una determinata qualifica, se non dedica ad esso la parte principale della sua giornata lavorativa.

Tale precisazione è necessaria anche per coerenza col sistema generale delle assicurazioni sociali nel nostro paese.

Può essere un'aspirazione di tutti noi quella di giungere ad una forma di sicurezza sociale che tuteli tutti i cittadini. Non so se certi esperimenti, (forse eccessivamente estesi), avvenuti in altri paesi, possano invogliarci a metterci rapidamente su questa via.

Comunque, la commissione della riforma ha affermato il principio che, per ora, una sistemazione della sicurezza sociale nel nostro Paese è possibile solo se limitata ai lavoratori subordinati. Agire diversamente significherebbe uscire dal quadro generale della sicurezza sociale proprio in un settore dove è necessario essere molto cauti per evitare che l'applicazione della legge possa essere resa vana da una estensione eccessiva.

È per questo che mi permetto di pregare la Commissione di mantenere fermo, su questo punto, il testo proposto dall'onorevole Repossi.

Relativamente alla questione del limite di età, le ragioni che lo hanno consigliato sono innanzi tutto la necessità di non prendere in considerazione, in una legge, una situazione antigiuridica, e, in secondo luogo, il dovere di essere coerenti con tutte le altre assicurazioni sociali, che appunto fissano questo limite, ad eccezione della sola assicurazione malattie (e la Commissione più volte ha rilevato tale mancanza).

Comunque, (come del resto ha già detto l'onorevole Di Vittorio) se l'eliminazione del capoverso riguardante il limite di età viene interpretata esclusivamente nel senso che, già esistendo una legge che regola il lavoro subordinato, si presupponga l'osservanza delle sue disposizioni, io potrei aderire alla soppressione del capoverso.

Quanto alla elencazione delle qualifiche specifiche, essa evidentemente – parlo interpretando anche il pensiero del Ministero del lavoro – deve avere carattere esemplificativo, nel senso che qualche qualifica non compresa nell'elencazione, ma avente carattere di la-

voro subordinato, deve considerarsi rientrante nel campo di applicazione della legge.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Vorrei chiedere un chiarimento.

Giustamente abbiamo stabilito che per poter godere dell'assicurazione le persone addette a servizi domestici debbano compiere un determinato numero di ore giornaliere di attività. Generalmente, però, si verifica che le famiglie assumono le domestiche per un periodo di tempo breve che esclude il momento del pranzo, soprattutto per non andare incontro a spese troppo forti. Senonché queste persone, il più delle volte, non lavorano presso una sola famiglia, ma presso più datori di lavoro, superando spesso le cinque ore di lavoro giornaliero, talvolta arrivando perfino ad otto.

Domando: per queste persone che, con continuità e professionalmente, compiono più di cinque ore di lavoro giornaliere, per il solo fatto che non prestano il loro servizio presso un solo datore di lavoro, quale criterio adotta la legge ?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'onorevole Federici ha sollevato una questione molto importante.

In effetti il criterio a cui ci si è ispirati per indicare le persone che possano godere di questa assicurazione, è stato quello dell'attività professionale. Nel caso che è stato ora ipotizzato, vi sarebbe appunto un'attività professionale: si tratta infatti di persone che normalmente svolgono questa attività per quasi tutte le otto ore di lavoro normali. Si potrebbe perciò estendere anche a costoro l'assicurazione: basterebbe eliminare le parole: « presso lo stesso datore di lavoro ».

Sussiste però una complicazione gravissima: chi paga ?

Come, praticamente, regolare questo concorso di parecchie persone al pagamento di un unico contributo ? Mi pare che nella pratica si verrebbe a determinare una situazione di estrema difficoltà.

PRESIDENTE. Non credo. Basterebbe far obbligo al datore di lavoro di informarsi se la lavoratrice sia occupata anche presso altri. Questa potrebbe avere un libretto che dovrebbe essere mostrato ai vari datori di lavoro; uno di essi terrebbe il libretto e pagherebbe per intero la quota, rivalendosi poi sullo stipendio che passa alla lavoratrice – del resto queste donne non sono pagate a tariffa –; gli altri sarebbero corresponsabili. Come deputato di Torino devo rilevare che, nella mia città, esistono da oltre 50 anni, le così dette « donne a poste », che cioè lavorano due ore presso una famiglia, tre presso un'altra, ecc. Sono sempre vissute così, è questa la loro attività prevalente e se la tramandano di madre in figlia. Se si assegna a queste lavoratrici un libretto, è indifferente che lo tenga un datore di lavoro o un altro, purché ve ne sia uno che ne risponda. Gli altri sono corresponsabili poiché sanno che questa donna non va a lavorare soltanto da loro.

Del resto, di solito, esse prestano la loro opera presso famiglie amiche, sono le stesse madri di famiglia che se le scambiano, telefonandosi per questo servizio.

Non dobbiamo poi presumere la cattiva volontà che ci si immagina. Già adesso, molte volte, queste donne, se sono al servizio di un industriale, vengon fatte figurare tra le sue maestranze allo scopo appunto di farle godere del beneficio dell'assicurazione. La grande molla di questa legge sarà l'immediato e tangibile interesse degli interessati stessi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il più delle volte si trascura di fare l'assicurazione non tanto per sottrarsi a un determinato pagamento, quanto per non prendersi fastidi e noie. Che cosa succederà se si tratterà addirittura di un concerto tra famiglie? Cominceranno col dire: credevo lavorasse solo da me, ecc. Perciò, se da un punto di vista teorico riconosco che sarebbe giusto estendere l'assicurazione anche a queste lavoratrici, da un punto di vista pratico, ritengo che la disposizione rimarrebbe inattuata. Inoltre verremmo a creare per l'istituto che dovrà riscuotere i contributi, una situazione di estrema difficoltà.

L'ambiente di Torino non è quello del resto d'Italia. Il fatto che ivi esista una grande industria, che le assicurazioni sociali siano ormai penetrate nella coscienza generale, crea una situazione diversa da quella che esiste nelle altre città.

DI VITTORIO. Il problema sollevato dall'onorevole Federici esiste, ma credo che non convenga menzionarlo, perché, in primo luogo, il dover ripartire l'onere tra più datori di lavoro porterebbe forse a un sistema che, alla fine, oltre ad essere di difficile attuazione, diminuirebbe il rendimento dei contributi; in secondo luogo si potrebbero creare delle scappatoie per cui non sarebbe più possibile rendere responsabile nessuno.

Pur riconoscendo che questo problema esiste, noi possiamo ignorarlo, presumendo che chiunque impieghi una di queste persone abbia l'obbligo di assicurarla.

Se però si vuole menzionare esplicitamente il caso, un solo concetto si potrebbe introdurre: l'obbligo che l'assicurazione competa alla famiglia cui è data l'opera prevalente.

Ma anche così si avrebbero molte difficoltà di applicazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A me pare che il problema più delicato sia quello della riscossione dei contributi. Poiché dunque di questo problema ci dobbiamo occupare negli articoli seguenti, proporrei di accantonare le parole «presso lo stesso datore di lavoro», riservandoci di riprenderle in esame quando, avendo esaminato il meccanismo delle riscossioni, avremo studiato se esiste la possibilità di un pagamento parziale da parte di parecchi datori di lavoro.

ZACCAGNINI. Voglio solo portare un elemento a sostegno di quello che hanno detto la onorevole Federici e l'onorevole Rapelli.

Non c'è nessuna famiglia che abbia una domestica convivente che, in caso di malattia, non la faccia curare dal proprio medico e non l'assista. Quindi, per queste donne, il problema non esiste (se esse poi sono in una casa da dieci, quindici anni, sono considerate addirittura persone di famiglia, essendosi creati naturali legami di affetto e di riconoscenza).

Il problema, invece, sorge proprio per le domestiche che vivono a casa propria, in quanto non si possono creare legami di affetto tra esse e le famiglie presso cui lavorano poche ore al giorno; proprio esse, perciò, corrono il rischio di restare abbandonate in caso di malattia.

Questo è il caso prevalente che dobbiamo prendere in esame. E poiché non c'è la maturità sociale sufficiente per potere lasciare in facoltà del datore di lavoro l'assicurazione di queste lavoratrici, dobbiamo dare loro uno strumento legislativo a tutela di questo interesse.

PETRONE. Sono d'accordo con l'onorevole Federici e l'onorevole Zaccagnini. Fare diversamente significherebbe escludere proprio le persone che potrebbero chiamarsi le professioniste dei servizi domestici.

Inoltre debbo osservare che la questione dell'uno o più datori di lavoro è connessa con quella delle ore giornaliere di lavoro, e non si può dilazionare o risolvere l'una, senza contemporaneamente dilazionare o risolvere l'altra.

PALENZONA. Le osservazioni testé fatte dal nostro Presidente per l'estensione della assicurazione anche alla categoria delle lavoratrici ad ore, sono indubbiamente fondate, ma di complicata attuazione.

A mio modo di vedere la soluzione potrebbe essere questa: omettere l'accenno alle cinque ore giornaliere, e parlare solo di una attività quotidiana continuativa presso lo stesso datore di lavoro.

In tal caso uno dei diversi datori di lavoro o il più diligente, o quello sul quale l'interessata avrà esercitato maggiore pressione, o anche l'Istituto (uno ci deve essere, non c'è via di scampo) si assumerà l'onere della assicurazione. Lasciando l'accenno alle cinque ore, non solo non si otterrà il risultato di portare gli assicurati da 12 mila a 600 mila, ma si avrà il risultato opposto: quello di ridurli a zero.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma questa attività continuativa presso lo stesso datore di lavoro potrebbe allora essere anche di un'ora, mezz'ora...

PALENZONA. Comunque fissare il minimo di cinque ore significa non assicurare nessuno.

VENEGONI. Io accetterei le cinque ore se trovassimo il modo di indicare che si possono compiere anche presso diversi datori di lavoro.

REPOSSI, *Relatore.* Secondo le leggi assicurative, in generale, nel caso di servizio prestato presso diversi datori di lavoro, basta che uno di questi sodisfi l'obbligo, accordandosi poi con gli altri, tutti responsabili in solido.

Questo, pero, può avvenire in campi di facile identificazione.

Bisogna considerare che il provvedimento legislativo che noi oggi stiamo esaminando è il primo in un campo di cui non conosciamo ancora tutte le incognite. Penso pertanto che noi dovremmo preoccuparci di formulare la prima norma, anche se presenta dei difetti. L'esperienza dirà poi se sarà il caso di apportare quelle modifiche che possano renderla meglio rispondente allo scopo.

Non vorrei che, per allargare troppo il concetto, finissimo per non realizzare neppure quanto è già possibile attuare ora.

Circa la precisazione del numero delle ore, debbo insistere perché restino cinque. Certo, è continuativo anche il lavoro compiuto da chi per un'ora, o un'ora e mezzo, va a lavare i piatti. Ma se si dovessero assicurare anche queste persone, le famiglie che le hanno al

loro servizio – si tratta sempre di famiglie molto modeste – per evitare i fastidi e la spesa, o le manderebbero via, oppure non le assicurerebbero.

DAL CANTON MARIA PIA. Ritengo che, per tranquillizzare tutte le lavoratrici alle quali ha fatto cenno l'onorevole Federici, dovremmo lasciare il limite delle cinque ore, aggiungendo però: «presso lo stesso o più datori di lavoro ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei nuovamente rivolgere preghiera agli onorevoli commissari di prendere nella dovuta considerazione il problema sollevato dalla onorevole Federici. Le persone che prestano la loro attività presso parecchie famiglie per più di cinque ore al giorno, rivestono, a mio giudizio, la qualifica di lavoratrici professionali. A causa delle difficoltà tecniche nel meccanismo della assicurazione, ritengo necessario, su questo punto, sentire l'Istituto che dovrà gestire l'assicurazione, per sapere quali suggerimenti possa dare. Prego, pertanto, di voler accantonare le parole: «presso lo stesso datore di lavoro », rinviandone l'esame a quando discuteremo del meccanismo pratico.

Il problema delle ore di lavoro, è, invece, del tutto diverso. Non importa che si svolga presso uno o presso più datori di lavoro: quello che conta è che debba trattarsi di attività prevalente.

PETRONE. Dal momento che una parte della Commissione opina che i due problemi debbano essere collegati, propongo di accantonarli entrambi.

MORELLI. D'accordo. Se se ne deve accantonare uno, è bene accantonare anche l'altro.

PRESIDENTE. In conclusione, eventualmente accettando la proposta di accantonamento dell'onorevole Sottosegretario, ritengo si possa ormai passare alla votazione del primo articolo.

LOMBARI. Anche a nome dell'onorevole Biasutti non insisto sul mio emendamento sostitutivo.

PETRONE. Propongo di adottare la dizione iniziale della proposta Storchi: « Sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il testo Repossi è preferibile anche per ragioni di euritmia con le altre leggi. Non si può parlare di obbligo riferito al lavoratore che ha diritto all'assicurazione; l'obbligo riguarda il datore di lavoro.

PETRONE. Non posso ammettere che il criterio di euritmia sia vincolante, in quanto non posso riconoscere che la legislazione esistente sia perfetta.

Se trovo una formula migliore perché non dovrei usarla ?

Comunque, data la precisazione sull'obbligo di assicurare che incombe al datore di lavoro, mentre il lavoratore gode un diritto, non insisto.

PRESIDENTE. Porrò dunque in votazione l'articolo per divisione. Do lettura della prima parte, sulla quale si è concordi:

« Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera, continuativa... ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Rimane ora la parola « prevalente ». Bisogna lasciarla perchè il concetto di « prevalenza » non si può togliere.

FASSINA. « Prevalente » serve ad indicare che deve trattarsi di una vera attività professionale della persona.

DI VITTORIO. Onorevoli colleghi, dobbiamo cercare di evitare che possano sorgere questioni circa l'applicazione della legge. Mantenere la parola « prevalente » significherebbe fornire una notevole quantità di pretesti per sottrarsi all'obbligo dell'assicurazione. Un datore di lavoro che non abbia assicurato la sua domestica, potrà sempre dire: « A mio giudizio l'opera sua prevalente non è questa ». Quale elemento individuare per stabilire questa prevalenza ? Mi associo quindi all'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Petrone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo della parola « prevalente ».

(*Non è approvato*).

La parola «prevalente» è quindi approvata.

Se non vi sono obiezioni, potrebbe rimanere stabilito l'accantonamento delle parole: « mediante una attività quotidiana di almeno 5 ore giornaliere, presso lo stesso datore di lavoro ».

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione le ultime parole del primo comma, con riserva, dopo la soluzione

del problema accantonato, del coordinamento formale per questo primo comma: « con retribuzione in danaro o in natura ».

(*Sono approvate*).

Passiamo al secondo comma. È stato presentato dall'onorevole Petrone un emendamento di forma: sostituire alle parole: « opere inerenti », le altre: « lavori inerenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è anche l'emendamento da me proposto per aggiungere dopo le parole « portieri e custodi », la parola « giardinieri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PETRONE. Rientra nel personale di fatica anche chi lava i panni in casa. Propongo di aggiungere anche la parola « lavandaie ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma la esemplificazione non è tassativa.

PETRONE. La forma esemplificativa che si è seguita è così completa da far sorgere il dubbio che una categoria non indicata possa essere esclusa.

BIASUTTI. Esiste l'indicazione di « lavoro continuativo ». Se in una famiglia la lavandaia va per due ore la settimana, si tratta di lavoro continuativo ?

DI VITTORIO. In questo caso non è continuativo. Ma se la lavandaia va a lavare tutti i giorni ?

BIASUTTI. Rientra nelle domestiche a tutto fare.

PRESIDENTE. Comunque, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del collega Petrone.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con le modifiche già approvate.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. Le ragioni pro e contro la soppressione sono già state ampiamente espresse.

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del terzo comma presentato dal deputato Venegoni.

(*È approvato*).

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Desidererei osservare che i precettori e gli istitutori non si possono considerare tra i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici. Si tratta di maestri, e maestre; è una questione di dignità professionale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il secondo comma è già stato approvato; comunque, in sede di coordinamento, si potrà tener conto dell'osservazione dell'onorevole Federici.

PRESIDENTE. Passiamo al quarto comma, nel quale, per naturale coordinamento, si deve sopprimere la parola « parimenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 1, salvo la questione sulla pluralità dei datori di lavoro ed il numero delle ore, questioni accantonate, risulta pertanto così formulato:

« Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, con retribuzione in danaro o in natura.

Si intendono per lavoratori addetti ai servizi personali e domestici le persone di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo lavori inerenti il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, cuochi, autisti, cocchieri, stallieri, balie, guardarobiere, portieri, custodi e giardinieri) sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (tutto fare, bambinaie comuni, camerieri, lavandaie, personale di fatica).

Sono esclusi i familiari dei lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici ».

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI